



Comunicato Stampa Congiunto

Canapa Sativa Italia (CSI) – Sardinia Cannabis – Imprenditori Canapa Italia (ICI) – Resilienza Italia Onlus

Brindisi: Art. 18 sotto esame di costituzionalità: per la prima volta un GIP rimette direttamente alla Consulta il “divieto in blocco” sulle infiorescenze.

Le associazioni firmatarie esprimono grande soddisfazione per l'ordinanza del GIP di Brindisi che **ha sospeso il procedimento e rimesso alla Corte costituzionale l'art. 18 del D.L. 48/2025 (conv. L. 80/2025)**. È un passaggio storico: **per la prima volta viene investita la Consulta, in via diretta, della possibile incostituzionalità del cuore del “decreto sicurezza” in materia di canapa**, cioè il divieto penale generalizzato su importazione, detenzione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna, vendita al pubblico e consumo di prodotti costituiti da infiorescenze (e loro derivati), salvo la sola lavorazione destinata alla produzione di semi.

Ringraziamo in primo luogo **l'Avv. Lorenzo Simonetti**, che ha costruito e sostenuto con tenacia la strategia difensiva, e il ricorrente che ha voluto portare fino in fondo la questione, consentendo che il nodo centrale dell'art. 18 fosse finalmente sottoposto al vaglio della Consulta. È una vittoria di metodo e di merito: si torna al diritto, alla scienza e alla Costituzione, non alla presunzione.

“È con grande soddisfazione professionale che accolgo la decisione del GIP di Brindisi di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 Decreto Legge Sicurezza. La canapa industriale deve e può essere prodotta nella sua interezza: la questione di legittimità costituzionale mette un freno al recente divieto penalmente rilevante imposto dal Governo italiano.

Adesso l'obiettivo è fare in modo che anche altri giudici di merito e di legittimità riconoscano come il divieto penalmente rilevante sia incostituzionale e, quindi, o disapplicano la norma o sollevano la presente questione di legittimità.” Dichiara l'avvocato **Simonetti**.

L'ordinanza riconosce la **non manifesta infondatezza** di tre profili di incostituzionalità. Primo, il vizio **formale** (art. 77 Cost.): il decreto-legge è **privo di adeguata motivazione** su “necessità e urgenza” e appare **disomogeneo “per tabulas”**, perché il divieto sulle infiorescenze è stato inserito in un provvedimento omnibus per la sicurezza, eterogeneo per finalità e contenuti. Secondo, il vizio **sostanziale**, legato al **principio di offensività** (artt. 13, 25, 27 Cost.): trasformare in reato, “a presunzione”, ogni condotta sulla canapa industriale **senza accertare un'efficacia drogante** contrasta con il cardine “nullum crimen sine iniuria”. La stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 30475/2019; Massimario Cass. n. 33/2025) ha chiarito che, **ai livelli tecnici della L. 242/2016**, l'effetto psicotropo è assente o trascurabile: punire l'inoffensivo **non è costituzionalmente ammissibile**. Terzo, il profilo **europeo** (art. 117 Cost.): la canapa industriale è una coltura agricola legittimamente scambiata nello Spazio UE; **divieti penali “in blocco” sono**

misure che ostacolano la libera circolazione e richiedono basi scientifiche e **proporzionalità**. Anche su questo terreno, l'ordinanza evidenzia un possibile contrasto.

In parallelo, sullo stesso tema, **il Consiglio di Stato ha già rinviato alle Sezioni europee le tabelle e il divieto sulle infiorescenze**, rimettendo alla Corte di giustizia UE la compatibilità del divieto italiano con gli artt. 34–36 TFUE. Ne deriva un doppio controllo, costituzionale e sovranazionale, che **conferma i dubbi da anni espressi dalle associazioni** e imporrebbbe ben maggiore prudenza su sequestri, distruzioni e confische automatiche basate sul solo dato della presenza di infiorescenze, a tutela di interessi che potrebbero essere presto riconosciuti, senza più alcun dubbio, come pienamente legittimi.

Il messaggio giurisprudenziale è coerente con numerose decisioni recenti: **la coltivazione di canapa industriale resta lecita** e l'eventuale intervento penale deve rispettare **offensività, proporzionalità e base tecnico-scientifica**. In una parola: **o la canapa industriale è legale, oppure il divieto generalizzato è incostituzionale o in contrasto con l'ordinamento europeo**. Ciò che diciamo da anni, oggi, **lo dicono i giudici**.

Come associazioni di filiera, richiediamo una posizione limpida, **non chiediamo "zone franchi"**: chiediamo regole **chiare, applicabili e controllabili**, fondate su evidenze e rispettose dei principi costituzionali. **Chiediamo una moratoria operativa** su sequestri, distruzioni e confische automatiche finché pende il giudizio di costituzionalità; **un tavolo tecnico interministeriale** con filiera e comunità scientifica per definire **parametri, tracciabilità, etichettatura e controlli; linee guida uniche** per forze dell'ordine e procure, per evitare prassi disomogenee che paralizzano attività lecite e generano contenziosi inutili. La canapa industriale è una **filiera agricola** che crea lavoro, investimenti e innovazione: merita **certezza del diritto**, non oscillazioni ideologiche.

Continueremo a fare la nostra parte con **rigore tecnico, dialogo istituzionale** e responsabilità, perché **regolare bene** è sempre meglio che **vietare male**.

Canapa Sativa Italia (CSI) – Sardinia Cannabis – Imprenditori Canapa Italia (ICI) – Resilienza Italia Onlus

QR code ordinanza:

